

I chiarimenti delle Entrate nelle faq sull'archivio rapporti. Nessun cenno ai conti scudati

Anagrafe, ammessi i ritardatari

Niente sanzioni per le comunicazioni entro il 31/1/2014

DI VALERIO STROPPA

Niente sanzioni per le comunicazioni all'Archivio rapporti effettuate entro il 31 gennaio 2014. Così come precisato martedì sera per lo spesometro, con una serie di risposte pubblicate ieri sul suo sito, l'Agenzia delle entrate ha ufficializzato la linea morbida anche sull'invio all'anagrafe tributaria di saldi e movimentazioni relativi al 2011. Gli intermediari finanziari (banche, poste, sim, sgr, fiduciarie ecc.) avrebbero dovuto effettuare l'adempimento entro lo scorso 31 ottobre. A causa delle «obiettive difficoltà» riscontrate, però, con comunicato stampa l'amministrazione finanziaria ha aperto un'ulteriore finestra

temporale per i «ritardatari» fino al prossimo 31 gennaio.

Nelle risposte alla faq diffuse ieri dall'Agenzia non si fa alcun cenno ai conti scudati, sui quali le associazioni di categoria hanno chiesto nei giorni scorsi modifiche volte a garantire la riservatezza dei rapporti ancora secretati (si veda *ItaliaOggi* del 1° novembre 2013). Tra i chiarimenti si precisa invece che i rapporti intestati al Fondo unico giustizia, nel quale confluiscono le somme di denaro e i proventi sequestrati o confiscati nell'ambito di procedimenti penali, non devono essere segnalati. Per i rapporti in valuta estera, le Entrate puntualizzano che il tasso di cambio da applica-

re nella determinazione dei valori da comunicare è quello di fine anno. Tale criterio, però, troverà applicazione a partire dalla comunicazione dei dati relativi al 2014 (cioè entro il 20 aprile 2015). Per le annualità 2011, 2012 e 2013 gli operatori potranno usare in alternativa il tasso medio della valuta nel periodo di riferimento. Preciso, infine, che gli intermediari finanziari attivi dal 2012 non dovranno fare nulla in merito al 2011. L'obbligo di iscrizione al Sid (sistema interscambio dati) scatterà solo al momento della comunicazione per le annualità di effettiva operatività. Si ricorda che le informazioni relative al 2012 andranno trasmesse al fisco entro il 31 marzo 2014.

—© Riproduzione riservata—

I chiarimenti delle Entrate

- Nessuna sanzione per gli invii effettuati entro il 31 gennaio 2014 (anche se integrativi o sostitutivi)
- I rapporti intestati al Fondo unico giustizia (Fug) non devono essere comunicati
- I conti correnti e gli altri rapporti in valuta estera devono essere valorizzati al tasso di cambio sull'euro rilevato a fine anno (o, per i rapporti chiusi in corso d'anno, alla data di cessazione del rapporto); per le annualità 2011, 2012 e 2013 possibile utilizzare in alternativa il tasso medio della valuta nell'anno di riferimento
- Sempre per i rapporti in divisa estera, per la valorizzazione del campo valuta possono essere utilizzate alternativamente sia la codifica Uic sia la codifica Iso
- A partire dai dati relativi all'anno 2014, per le carte di credito/debito dovranno essere escluse dal totale dei saldi e/o movimenti alcune voci (per esempio le commissioni applicate dal gestore del circuito); laddove ciò non fosse possibile, va indicata la movimentazione totale degli acquisti o dei prelievi effettuati con la carta o con il bancomat
- Gli operatori finanziari che hanno iniziato l'attività nel 2012 non devono (ancora) iscriversi al Sid né inviare alcuna comunicazione «negativa» per il 2011

